

Edizione di venerdì 30 marzo 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Approvati i decreti correttivi della riforma del terzo settore

di **Guido Martinelli**

CONTENZIOSO

Responsabilità solidale e litisconsorzio

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

Premi di risultato. Nessuna sanzione per la CU tardiva

di **Lucia Recchioni**

ADEMPIMENTI

Spesometro: ma quanto ci costi?

di **Alessandro Bonuzzi**

ADEMPIMENTI

Spesometro: aspetti sanzionatori

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Approvati i decreti correttivi della riforma del terzo settore

di **Guido Martinelli**

La legge delega per la riforma del terzo settore (**L. 106/2016**) prevede, all'[articolo 1, comma 7](#), la possibilità, da parte del Governo, di emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi, "**disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi**".

Sulla base di tale presupposto, il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 21 marzo, in via preliminare, i **decreti correttivi della riforma del terzo settore** (novellando il **D.Lgs. 117/2017**) e quello sull'impresa sociale (in modifica del **D.Lgs. 112/2017**).

I testi sono stati **trasmessi al Parlamento** per recepire i **pareri** delle **commissioni** competenti per poi dover tornare in **Consiglio dei Ministri** per l'approvazione definitiva e successiva pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Riservandoci di tornare a parlare delle **novità** introdotte quando queste saranno **definitivamente varate** (non può non tenersi conto che l'approvazione definitiva potrebbe avvenire da parte di un Consiglio composto da Ministri diversi rispetto a quelli che hanno approvato questa prima bozza), vorremmo soffermarci su alcuni aspetti che appaiono ancora **irrisolti**, tra i quali la **perdurante assenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche e delle associazioni culturali all'interno del terzo settore**.

Al contrario, in questi ultimi giorni il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** aveva pubblicato un contributo proponendo una serie di emendamenti al citato codice, solo in piccola parte recepiti nel testo governativo, che, invece, sotto il profilo delle **sportive** e delle **culturali** presentavano delle innovazioni importanti nella direzione di poterle ricomprendere all'interno della disciplina del terzo settore.

Si proponeva, infatti, di aggiungere all'articolo 11 del codice un comma 3 bis al fine di prevedere la "**non incompatibilità**" tra l'iscrizione al **registro Coni** e a quello del **terzo settore**, con l'introduzione dell'obbligo di indicare "*negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico*" congiuntamente gli **estremi** della loro **iscrizione** ad entrambi i registri. Si ritiene che già oggi, non essendo espressamente prevista l'**incompatibilità**, questa deve ritenersi **consentita**, ma l'eventuale espressa condivisione da parte del legislatore appare sicuramente un chiarimento opportuno.

L'altra novella è relativa all'**articolo 89**. È stato infatti proposto di aggiungere un comma che consentirebbe, come eccezione rispetto agli altri soggetti del terzo settore, **alle sportive di poter continuare a godere delle agevolazioni di cui all'[articolo 148](#), [149 Tuir](#) e L. 398/1991**; di

fatto le tre **agevolazioni** maggiori la cui perdita costituisce uno dei più seri impedimenti all'iscrizione delle sportive al nuovo registro unico del terzo settore.

Rimarrebbe, a questo punto, **irrisolta solo la possibilità** o meno, nel caso in cui nel percorso parlamentare si decidesse di recepire questi suggerimenti, **di continuare a erogare i compensi agli operatori sportivi** sulla base di quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Al comma successivo si proporrebbe di mantenere la possibilità di **applicare l'[articolo 148 Tuir](#)** (ma non la L. 398/1991) anche alle **associazioni culturali**.

Una novella che è stata invece operata al **D.Lgs. 112/17** ([articolo 3 comma 2 bis](#)), contenuta nel testo approvato in prima lettura dal **Consiglio dei ministri**, potrebbe avere un importante effetto chiarificatore anche per il mondo delle sportive.

Viene, infatti, previsto che: “... **non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione di ristorni ai soci effettuata ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa.**”

E' noto che l'[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#) prevede, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, ivi comprese le cooperative sportive, il **divieto di scopo di lucro**, anche indiretto.

La **distribuzione indiretta di utili** è disciplina che, con l'abrogazione dell'[articolo 10 D.Lgs. 460/1997](#) e dell'[articolo 3 D.Lgs. 155/2006](#), si ricava solo dai contenuti della **riforma del terzo settore**.

Questo potrebbe voler significare che anche le **cooperative sportive**, alle quali, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, è stato fino ad oggi vietato ogni forma di **ristorno**, potranno aprire questa possibilità in favore dei propri soci.

E di questo credo che nessuno se ne potrà lamentare.

Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Responsabilità solidale e litisconsorzio

di **Luigi Ferrajoli**

In tema di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sebbene sul piano sostanziale **il venditore e l'acquirente siano tenuti in solido**, ai sensi dell'[articolo 57 D.P.R. 131/1986](#) e dell'[articolo 11 D.Lgs. 347/1990](#), **al pagamento per intero delle imposte di registro, ipotecaria, catastale**, in caso di revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa, quando la revoca sia dovuta ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, ciò **non determina**, sul piano processuale, **il litisconsorzio necessario** tra acquirente e venditore né la necessità di riunire i procedimenti da essi iniziati separatamente contro la revoca e i conseguenti avvisi di liquidazione, a pena di nullità delle relative sentenze.

Il rapporto di solidarietà **non determina**, infatti, **l'inscindibilità della causa tra più soggetti** nel senso inteso dall'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), il quale postula che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, risultante dai contenuti concreti dell'atto autoritativo impugnato, sia connotata da **elementi comuni** ad una pluralità di soggetti e che l'impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi.

E' questo il principio che la **Corte di Cassazione** ha affermato nella [sentenza n. 2569 del 02.02.2018](#).

La Suprema Corte ha chiarito che non possono essere invocate in senso contrario le [sentenze n. 14815/2008](#) e [n. 1052/2007](#), dal momento che entrambe tali decisioni si riferiscono a casi di processi caratterizzati da **inscindibilità dell'oggetto**: la prima, al caso di processo avente ad oggetto un atto di rettifica, fondato su un accertamento unitario, delle dichiarazioni dei redditi di una società di persone e dei soci con conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili; il secondo si riferisce non ad un atto (in materia di imposta di registro) involgente i rapporti fra cedente e cessionario ma ad un **atto di accertamento di valore determinato unitariamente** con ripartizione proporzionalmente fra i singoli lotti del valore complessivo accertato.

La sentenza della Corte di Cassazione in commento interviene quindi per individuare quali sono, in concreto, le **fattispecie uniche plurisoggettive inscindibili esistenti nel sistema tributario** comportanti, quando devolute alla cognizione giudiziale, una configurazione necessariamente **litisconsortile** del processo.

In primo luogo occorre valutare se nei casi di solidarietà tributaria paritaria si verifichi una ipotesi di **litisconsorzio necessario**.

L'obbligazione solidale tributaria paritaria concerne quelle ipotesi in cui un certo **presupposto** di imposta sia stato realizzato **congiuntamente da più soggetti**, ad esempio tra coloro che abbiano contratto l'atto da registrare ai sensi dell'[articolo 57 D.P.R. 131/1986](#).

La questione, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, è stata costantemente risolta dalla giurisprudenza nel senso dell'esclusione dal novero delle ipotesi di litisconsorzio necessario delle **obbligazioni solidali tributarie paritarie**, che sono state ricondotte alla disciplina del **litisconsorzio facoltativo**, dando luogo ad "*un fascio di obbligazioni distinte*", collegate dall'identità di titolo e contenuto, ma non necessariamente caratterizzato dalla necessaria uniformità dello svolgimento delle vicende processuali.

Secondo la Corte di Cassazione la presenza di un insieme di vincoli di pari rango dà luogo a **tanti rapporti quanti sono i coobbligati solidali, non ad un unico rapporto plurisoggettivo**, le cui vicende impongono di essere discusse alla necessaria presenza di tutti i coobbligati ([Cassazione, SS.UU., sentenza n. 7053/1991](#)).

Il trattamento processuale assegnato alle obbligazioni solidali di imposta paritarie è lo specchio del loro atteggiarsi anche in ambito sostanziale, dal momento che l'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte di un coobbligato determina **l'esaurimento della funzione impositiva** e così il venire meno di qualsiasi pretesa da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Sul punto la Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di uno dei condebitori solidali non comporta la necessaria integrazione del contraddittorio con gli altri contribuenti, ferma restando la possibilità per costoro, ove rimasti inerti di invocare, contro la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di conseguire il pagamento del tributo, il **giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato** impugnante ai sensi dell'[articolo 1306 cod. civ.](#) (Corte di **Cassazione sent. n. 1681/2000**, [Cassazione SS.UU. sent. n. 7053/1991](#)).

La possibilità di **opporre al Fisco la pronuncia favorevole** resa *inter alios* da parte del **coobbligato** rimasto estraneo al giudizio è stata circoscritta dalla giurisprudenza ai soli casi in cui costui non abbia nel frattempo già adempiuto al pagamento ovvero ottenuto un **giudicato difforme** ([Corte di Cassazione sentenza n. 16332/2005](#), [Corte di Cassazione sentenza n. 1589/2006](#)).

Peraltro, va precisato che **nessun ostacolo all'operatività dell'articolo 1306, comma 2, cod. civ.** potrebbe porsi nell'ipotesi in cui l'inerzia del coobbligato avesse comportato la definitività dell'avviso di accertamento posto che sarebbe possibile opporre all'Amministrazione finanziaria il **giudicato favorevole** per il tramite dell'**impugnazione dei successivi atti della riscossione** ([Corte di Cassazione sentenza n. 12014/2006](#)).

Seminario di specializzazione

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DELLA RESIDENZA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Premi di risultato. Nessuna sanzione per la CU tardiva

di **Lucia Recchioni**

Con la [circolare Ade 5/E/2018](#) di ieri, 29 marzo, sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti riguardo alle novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina in tema di **detassazione dei premi di risultato** e di **welfare aziendale**.

Più in particolare, il chiarimento di prassi si sofferma sulle **novità** introdotte:

- con la **Legge di Bilancio 2017** ([articolo 1, commi da 160 a 162, L. 232/2016](#));
- con l'[articolo 55 D.L. 50/2017](#);
- e con la **Legge di Bilancio 2018** ([articolo 1, commi 28 e 161, L. 205/2017](#)).

Pare innanzitutto utile ricordare che la disciplina agevolativa, introdotta con la **Legge di Stabilità 2016** ([articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015](#)), prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** pari al **10%**:

- sui **premi di risultato** la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione,
- sulle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa**.

Grazie alle recenti modifiche normative l'agevolazione è stata tuttavia **potenziata**. Con il primo dei richiamati interventi (**Legge di Bilancio 2017**), infatti:

- il regime di favore è stato esteso, **dal 2017**, a tutti i lavoratori che nell'anno precedente hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a **80.000 euro annui** (in luogo del più basso limite di **50.000 euro** prima previsto);
- è stato innalzato l'importo del **premio** che può essere assoggettato ad **imposta sostitutiva** che è diventato pari a **3.000 euro** e non più a 2.000 euro; è stato inoltre innalzato il limite previsto per le aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, oggi pari ad **euro 4.000**;
- è stato esteso l'ambito di operatività dell'[articolo 1, comma 184, della Legge di Stabilità 2016](#), il quale riconosceva al lavoratore la facoltà di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all'[articolo 51, commi 2 e 3, Tuir](#). Grazie alla citata modifica normativa, infatti, dal 2017 il premio di risultato può essere sostituito anche con i **benefit** previsti dall'[articolo 51, comma 4, Tuir](#).

In considerazione dell'ultimo dei richiamati punti, il lavoratore può pertanto convertire il premio con i **benefit** indicati nell'[articolo 51, comma 4, Tuir](#), ovvero con l'**uso dell'auto**

aziendale, la **concessione di prestiti** da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dell'**alloggio** e la concessione gratuita di **viaggi** ai dipendenti del settore ferroviario.

Tali **benefit** dovranno essere assoggettati a **tassazione ordinaria** assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal richiamato **comma 4**; la parte del premio che **eccede** il valore del **benefit**, invece, potrà essere assoggettata a **imposta sostitutiva** o a **tassazione ordinaria** (a scelta del lavoratore), ovvero potrà essere sostituita con gli altri **benefit** previsti dall'[articolo 51 Tuir](#).

La circolare, pertanto, analizza una serie di casistiche (anche ulteriori rispetto a quelle appena richiamate), fornendo importanti chiarimenti alla luce delle **modifiche normative** sopra citate, giungendo poi ad un'interessante ipotesi di **esonero delle sanzioni** per la **trasmissione tardiva** della **Certificazione Unica**.

È infatti previsto che, nel caso in cui non sia possibile verificare il raggiungimento dell'**obiettivo incrementale** entro la data di effettuazione delle **operazioni di conguaglio** (in quanto, ad esempio, riscontrabile solo in sede di bilancio), il datore di lavoro può inviare tardivamente la **Certificazione Unica** senza che possano essere irrogate sanzioni.

In questo caso, infatti, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio **non** è determinato da **inadempienze del datore di lavoro**.



Seminario di specializzazione

IL LEASING DOPO LA LEGGE SULLA CONCORRENZA

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Spesometro: ma quanto ci costi?

di **Alessandro Bonuzzi**

Lo scorso 28 marzo la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** ha rilasciato un **documento di ricerca** che fornisce un'analisi in termini statistici del **costo degli adempimenti fiscali** di base sostenuti dagli studi professionali.

Viene preso in considerazione il costo del **software**, il tempo dedicato agli adempimenti fiscali dal **professionista titolare** e dai **suoi collaboratori**, il tempo dedicato alla **formazione** per gli adempimenti fiscali e il costo delle **banche dati**.

Il documento, poi, dedica un intero capitolo alla valutazione dei **costi** dello **spesometro 2017** sulla base di un'**indagine** svolta lo scorso dicembre mediante la somministrazione di un **questionario on line** a un campione di Commercialisti. Le **risposte** prevenute ammontano quasi a **7.000**.

I risultati che derivano dall'analisi sono a dir poco **significativi** e confermano che potevamo fare volentieri a meno di questo ulteriore adempimento.

La quasi totalità degli intervistati – per la precisione il 97,6% – ha dichiarato di aver **inviato almeno una comunicazione**.

Inoltre, la gran parte dei Commercialisti che sono intervenuti – l'83,8% – ha affermato di aver sostenuto **costi per l'adeguamento del software utilizzato dallo studio**. Nello specifico, di questi Colleghi:

- circa l'**85%** ha dichiarato di aver speso **fino a 500 euro**,
- circa il **12%** ha dichiarato di aver speso **più di 500 euro** ma meno di 1.000 euro;
- circa il 3% ha dichiarato di aver speso più di 1.000 euro.

Fino a qui non ci sarebbe di che stupirsi, essendo fisiologico l'incremento della spesa del **software** a fronte di un **servizio aggiuntivo**. Tuttavia, la valutazione della **sostenibilità** dello spesometro diventa tutt'altro che positiva quando si passa ad analizzare i dati relativi all'**effettiva fatturazione** del servizio da parte dei Commercialisti nei confronti dei clienti. Difatti, **ben il 33,7% degli studi non ha fatturato – né fatturerà – l'adempimento a nessun cliente**. Si veda la seguente tabella.

Studi che hanno fatturato lo spesometro ai clienti

Sì a tutti	Sì ma non a tutti	No a nessuno	Totale
------------	-------------------	--------------	--------

27,4%

38,9%

33,7%

100%

Si noti, peraltro, che non è detto che coloro che hanno **emesso fattura** abbiano anche conseguito un **margin**e, potendo trattarsi solo di un mero “**ribaltamento**” del costo sostenuto. E ciò è tutt'altro che improbabile se si considera nel computo della spesa non solo l'onere aggiuntivo del *software* ma anche quello del **dipendente** che si è occupato della comunicazione, nonché il **tempo** dedicato dallo stesso professionista per un eventuale controllo finale prima dell'invio o per dirimere le questioni più controverse. A tale riguardo, balza all'occhio il dato relativo al **tempo medio necessario** per l'**elaborazione di uno spesometro** indicato dal documento in commento: **1,5 ore**.

Insomma, dallo studio della Fondazione sembra emergere che per molti studi la comunicazione dati fatture sia sinonimo di **lavoro gratuito** o, ancora peggio, di **lavoro a perdere**.

Non resta che attendere gli sviluppi futuri per vedere se potranno derivare dei benefici dall'introduzione dell'obbligo generalizzato della **fatturazione elettronica**, atteso che la stessa porterà con sé l'**abrogazione** dello spesometro e di altri adempimenti oggi in vigore.



Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Spesometro: aspetti sanzionatori

di **EVOLUTION**



Entro il prossimo 6 aprile deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relative al secondo semestre del 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa degli aspetti sanzionatori dell'obbligo comunicativo.

In tema di spesometro, l'[articolo 11, commi 2-bis del D.Lgs. 471/1997](#) (come modificato dal **D.L. 193/2016**) stabilisce che in caso di **omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture**, è prevista l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari a:**

- **2 euro per ogni fattura**, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre;
- **1 euro per ogni fattura**, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non sono applicabili le disposizioni sul **cumulo giuridico** ([articolo 12, D.Lgs. 472/1997](#)).

Detta disciplina sanzionatoria ha natura "*amministrativo-tributaria*" e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso: le sanzioni possono essere così ridotte da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della comunicazione ed eseguito il versamento.

Si ricorda che il ravvedimento è possibile salva la notifica degli atti di accertamento.

Ai fini del ravvedimento in esame si segnala, inoltre, che:

- le **modalità di calcolo** della sanzione si differenziano a seconda che la regolarizzazione avvenga entro 15 giorni oppure oltre 15 giorni: nel primo caso si applica la sanzione

minima di 1 euro per ogni fattura; nel secondo caso si applica la sanzione di 2 euro per ogni fattura;

- secondo le indicazioni della [risoluzione 104/E/2017](#), è possibile che regolarizzazione della comunicazione e versamento della sanzione siano “**non contestuali**”.

In particolare, la [risoluzione 104/E/2017](#) ha fornito i **chiarimenti operativi** sulle **modalità di regolarizzazione** della comunicazione dei dati fattura. Al riguardo si veda il seguente esempio.

In caso di **errata comunicazione dei dati di 180 fatture** relative al secondo semestre 2017, qualora **il contribuente si ravveda in data 26/4/2018** (e, quindi oltre i 15 giorni) deve nuovamente assolvere all’obbligo comunicativo e versare € 40,00 (sanzione di € 360 – 180 x 2 euro – ridotta a 1/9).

Relativamente alla **comunicazione del secondo semestre 2017**, il ravvedimento nel caso dell’esempio (errata comunicazione di 180 fatture) segue le seguenti scadenze e sanzioni.

Presentazione comunicazione dati fatture entro 15 giorni

Scadenza Adempimento	Correzione entro 15 gg	Ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997)	
		Termine	Sanzione ridotta
II° semestre 06/04/2018	23/04/2018 (il giorno 21 cade di sabato)	entro il 29/05/2018	20,00 euro (€ 180 x 1/9)
		entro il 30/04/2019	22,50 euro (€ 180 x 1/8)
		entro il 30/04/2020	25,71 euro (€ 180 x 1/7)
		entro il 31/12/2024	30,00 euro (€ 180 x 1/6)
		Fino alla notifica dell’atto impositivo	36,00 euro (€ 180 x 1/5)

Tabella B – Presentazione comunicazione dati fatture oltre 15 giorni

Scadenza Adempimento	Correzione oltre 15 gg	Ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997)	
		Termine	Sanzione ridotta
II° semestre 06/04/2018	dal 24/04/2018	entro il 29/05/2018	40,00 euro (€ 360 x 1/9)
		entro il 30/04/2019	45,00 euro (€ 360 x 1/8)
		entro il 30/04/2020	51,43 euro (€ 360 x 1/7)
		entro il 31/12/2024	60,00 euro (€ 360 x 1/6)
		fino alla notifica dell’atto impositivo	72,00 euro (€ 360 x 1/5)

Infine, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale (n. 284 del 5/12/2017) della Legge 172/2017 di conversione del c.d. “*Collegato alla legge di bilancio 2018*”, a decorrere dal 6 dicembre 2017, sono diventate operative le **novità** previste in materia di spesometro.

Sul piano sanzionatorio, la novella normativa ha previsto la **disapplicazione delle sanzioni** nei confronti dei soggetti passivi Iva **per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e**

ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate “correttamente” entro il 06/04/2018.

La sanatoria, però, non può essere estesa all'omesso invio della comunicazione.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *EVOLUTION* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [l'ambito soggettivo dell'adempimento;](#)
- [i dati oggetto della comunicazione;](#)
- [i dati da comunicare;](#)
- [le modalità di invio di dati;](#)
- [i profili sanzionatori.](#)



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Savoia boia!



Lorenzo Del Boca

Piemme

Prezzo – 18,50

Pagine – 360

Cosa fu realmente il Risorgimento? Fu davvero un movimento di popolo, che vide gli italiani lottare con eroismo per la libertà, guidati da intrepidi condottieri e geniali statisti? E fu davvero merito dei Savoia se quella lotta costellata di sacrifici venne coronata dalla vittoria? Per capirlo, basta gettare uno sguardo sull'Italia di oggi, che in quell'epoca affonda le proprie radici: un Paese infelice, incompiuto, viziato da mali endemici quali la corruzione e il familismo, con una classe politica imbecille e un'élite economico-finanziaria di affaristi senza scrupoli. Ma da dove nasce questo sordido intreccio di tare ereditarie? La risposta che ci dà Lorenzo Del Boca, in questa "controstoria" illuminante e definitiva, è spietatamente chiara: nasce dal tradimento della lotta risorgimentale da parte di un'intelligencija idealista a parole ma pronta a vendersi per viltà o tornaconto e di una casa regnante ingorda, ipocrita, interessata solo a riempirsi la pancia e ad allargare i confini del suo staterello. L'abbraccio tra i patrioti e i Savoia fu fatale allora e negli effetti continua a esserlo oggi. In una fame cieca di potere, i Savoia fagocitarono la causa risorgimentale piegandola alle loro mire espansionistiche. L'Unità fu conquistata a prezzo di infami accordi politici, brogli elettorali e stragi di civili. E il Regno d'Italia crebbe a immagine e somiglianza del Piemonte sabauda: uno Stato da operetta, al tempo stesso ridicolo e feroce, corrotto, reazionario e sordo ai bisogni del popolo. Ripristinare la verità senza reticenze, anche se ciò significa toccare tabù ritenuti inviolabili, è perciò un passo fondamentale. Per il nostro presente e per il nostro futuro.

Figure dell'araldica



Michel Pastoureau

Ponte alle grazie

Prezzo – 20,00

Pagine – 160

Nata nel XII secolo sui campi di battaglia, l'araldica doveva servire a identificare i cavalieri, resi irriconoscibili dagli elmi e dalle armature. L'idea che gli stemmi siano monopolio dell'aristocrazia nasce in quei giorni, ma in verità tutti possono portarne uno, nobili o plebei, basta che rispettino le regole del blasone. Un codice funzionale elaborato per essere riconosciuto anche da lontano, fatto di colori vivi, immagini evidenti, segnaletica forte. Un sistema che ancora oggi è alla base della comunicazione e ci aiuta a capire i simboli presenti sulle bandiere delle squadre di calcio e in quelle nazionali, i loghi e i marchi più famosi, i cartelli stradali e molto altro. In questo saggio lo storico dei simboli e dei colori Michel Pastoureau racconta con passione come è nata l'araldica, in che modo si è diffusa, e come è giunta a essere presente nella vita di ognuno di noi, diventando uno dei grandi codici di comunicazione della società contemporanea.

Da quella prigione



Marco Belpoliti

Guanda

Prezzo – 12,00

Pagine – 112

Sono trascorsi quarant'anni dall'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse, ma la sua immagine nelle polaroid scattate durante la prigionia all'interno del «carcere del popolo» resta impressa nella memoria individuale e collettiva. Quelle due fotografie, più una terza, quella del suo corpo acciambellato nel baule della R4, non erano mai state lette in profondità. L'attenzione si era sempre concentrata sulle vicende oscure del sequestro e della prigionia, sulle lettere e sull'esecuzione del leader democristiano. In questa nuova edizione del libro, che è anche un racconto, Marco Belpoliti analizza l'uso delle immagini compiuto dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo, rilegge le foto di Moro attraverso l'opera di autori come Andy Warhol, Marshall McLuhan, Pier Paolo Pasolini, John Berger, e interpreta quegli scatti come il segno di un cambiamento in corso negli anni Settanta nell'utilizzo del corpo da parte degli uomini politici. Moro appare come l'ultimo esempio del passato, mentre il corpo stava divenendo lo strumento principale della comunicazione politica. Fotografandolo come un re deposto, i brigatisti hanno umanizzato Aldo Moro, così che la sua immagine continua a interrogarci ancora oggi sul potere, sul terrorismo e sull'idea di un'utopia politica realizzata con il sangue.

La scomparsa di Josef Mengele



Olivier Guez

Neri Pozza

Prezzo – 16,50

Pagine – 208

Buenos Aires, giugno 1949. Nella gigantesca sala della dogana argentina una discreta fetta di Europa in esilio attende di passare il controllo. Sono emigranti, trasandati o vestiti con eleganza, appena sbarcati dai bastimenti dopo una traversata di tre settimane. Tra loro, un

uomo che tiene ben strette due valigie e squadra con cura la lunga fila di espatriati. Al doganiere l'uomo mostra un documento di viaggio della Croce Rossa internazionale: Helmut Gregor, altezza 1,74, occhi castano verdi, nato il 6 agosto 1911 a Termeno, o Tramin in tedesco, comune altoatesino, cittadino di nazionalità italiana, cattolico, professione meccanico. Il doganiere ispeziona i bagagli, poi si acciglia di fronte al contenuto della valigia più piccola: siringhe, quaderni di appunti e di schizzi anatomici, campioni di sangue, vetrini di cellule. Strano, per un meccanico. Chiama il medico di porto, che accorre prontamente. Il meccanico dice di essere un biologo dilettante e il medico, che ha voglia di andare a pranzo, fa cenno al doganiere che può lasciarlo passare. Così l'uomo raggiunge il suo santuario argentino, dove lo attendono anni lontanissimi dalla sua vita passata. L'uomo era, infatti, un ingegnere della razza. In una città proibita dall'acre odore di carni e capelli bruciati, circolava un tempo agghindato come un dandy: stivali, guanti, uniforme impeccabili, berretto leggermente inclinato. Con un cenno del frustino sanciva la sorte delle sue vittime, a sinistra la morte immediata, le camere a gas, a destra la morte lenta, i lavori forzati o il suo laboratorio, dove disponeva di uno zoo di bambini cavie per indagare i segreti della gemellarità, produrre superuomini e difendere la razza ariana. Scrupoloso alchimista dell'uomo nuovo, si aspettava, dopo la guerra, di avere una formidabile carriera e la riconoscenza del Reich vittorioso, poiché era... l'angelo della morte, il dottor Josef Mengele.

E tu splendi



Giuseppe Catozzella

Feltrinelli

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

Arigliana, “cinquanta case di pietra e duecento abitanti”, è il paesino sulle montagne della Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le vacanze con i nonni. Un torrente che non è più un torrente, un'antica torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno scorre apparentemente immutabile tra la piazza, la casa e la bottega dei nonni; intorno, una piccola comunità il cui destino è stato spezzato da zi' Rocco, proprietario terriero senza scrupoli che ha condannato il paese alla

povertà e all'arretratezza. Quell'estate, che per Pietro e Nina è fin dall'inizio diversa dalle altre – sono rimasti senza la mamma –, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla scoperta che dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da dove sono venuti? È l'irruzione dell'altro, che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che torna a far vibrare la speranza di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni. Un'estate memorabile, che per Pietro si trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza e di allegria: è la sua stessa voce a raccontare come si superano la morte, il tradimento, l'ingiustizia e si diventa grandi conquistando il proprio fragile e ostinato splendore. Attraverso questa voce irriverente, scanzonata eppure saggia, Catozzella scrive un romanzo potente e felice, di ombre e di luce, tragico e divertente, semplice come le cose davvero profonde.

E quando le cose ti chiamano, ti chiamano.

Quando sono lì, sono lì per noi.

Non importa se ci sono state per un secondo o da sempre.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Design by: elenac, danielou / freepik